



DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA
FRA IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO rappresentato dal Direttore Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, dr.ssa Maddalena RAGNI e dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, arch. Giangiacomo MARTINES, per quanto di rispettiva competenza,

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA rappresentata dall'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, arch. Mariagrazia SANTORO,

VISTI gli articoli 5, 9, 116, 117 e 118 della Costituzione;

VISTI gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*" e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "Codice";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*", come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 recante "*Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 20 luglio 2009, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali*" così come modificato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 5 luglio 2011;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, articolo 1 commi 2 e 3, recante il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle "*funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo*" e la denominazione dello stesso Ministero per i beni e le attività culturali, sostituita da "*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*";

VISTO il Protocollo d'intesa (di seguito denominato Protocollo), sottoscritto il 22 novembre 2006 ai sensi dell'articolo 143, comma 3 del Codice nel testo vigente al momento della ratifica del medesimo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, oggi Ministero dei beni e delle



attività culturali e del turismo (di seguito denominato "Mibact"), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominata "Regione") e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (di seguito denominato "MATTM");

PRESO ATTO che successivamente alla sottoscrizione del Protocollo, gli articoli 135 e 143 del Codice sono stati sostituiti ad opera del D.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, innovando i contenuti del Piano paesaggistico e che la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 è stata in parte abrogata e in parte modificata ponendo la pianificazione paesaggistica come strumento autonomo e sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistico territoriale;

CONSIDERATO che il Mibact e la Regione confermano, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Codice, l'intenzione di voler procedere congiuntamente alla elaborazione del Piano, per l'intero territorio regionale, oltre a quanto già previsto dall'articolo 135, comma 1 del medesimo Codice, riservandosi di individuare le più opportune forme di coinvolgimento del MATTM, come meglio di seguito specificato;

TENUTO CONTO che il Mibact (attraverso la competente Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici) e la Regione hanno da tempo avviato una fase ricognitiva e di studio, propedeutica alla formazione del Piano, operando attraverso le proprie strutture e con la collaborazione dell'Università degli Studi di Trieste, e che tale fase di studio è utile alla definizione del quadro conoscitivo e strategico sul quale impostare il processo di pianificazione paesaggistica;

RILEVATO che l'attività di cui sopra corrisponde ai contenuti del Piano di cui all'articolo 143, comma 1 lettera a) del Codice e comprende la individuazione degli ambiti di cui all'articolo 135 commi 2 e 3 del Codice;

RILEVATO altresì che il Mibact e la Regione hanno avviato le attività di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141 bis del Codice e che detta attività attiene ai contenuti del Piano di cui all'articolo 143, comma 1 lettera b) del Codice;

CONSIDERATO che il Mibact (attraverso la competente Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici) di concerto con la Regione, ha affidato un incarico professionale avente ad oggetto "Attività di supporto alla pianificazione paesaggistica" con riguardo all'attività di cui all'art. 143, comma 1 lettera. c) del Codice, in relazione alle aree costiere di cui all'art. 142, comma 1 lettera a) dello stesso Codice;

RITENUTO opportuno individuare, nell'ambito del processo di pianificazione paesaggistica, le fasi temporalmente successive volte a porre in essere le attività di copianificazione paesaggistica;

RITENUTO altresì prioritario procedere alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione nonché alla determinazione di specifiche prescrizioni d'uso di cui all'articolo 143, comma 1 lettera b) del Codice;

RITENUTO, peraltro, precipuo provvedere alla ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea, nonché alla determinazione delle prescrizioni d'uso ai fini della tutela e valorizzazione paesaggistica, delle aree di cui all'articolo 142, comma 1 lettere a), b) e c) del Codice;

RITENUTO necessario, in attuazione del Protocollo d'intesa del 22 novembre 2006 e tenuto conto delle richiamate modifiche delle normative statali e regionali nel frattempo intervenute, procedere prioritariamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 143, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del Codice, stante l'avanzata fase di elaborazione del quadro conoscitivo;

RITENUTO quindi di definire le fasi di attuazione del protocollo attraverso un disciplinare attuativo (di seguito denominato "Disciplinare");

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Disciplinare regola i contenuti tecnici, le modalità operative e il crono programma di elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale (di seguito denominato Piano) per l'intero territorio regionale, in coerenza con i contenuti del Protocollo d'intesa del 22 novembre 2006, riconoscendo prioritario procedere al completamento delle attività di cui all'articolo 143, comma 1, lettera a) nonché allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c), d), e) del Codice;

Articolo 3 (Piano paesaggistico regionale)

1. In sede di svolgimento dell'elaborazione congiunta di cui all'articolo 2 del presente Disciplinare le parti si impegnano:
 - a) al completamento della ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni ed alla conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
 - b) al completamento della individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135;
 - c) al completamento della definizione di specifiche normative d'uso e di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
 - d) alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché, a termini dell'articolo 138, comma 1 del Codice, alla redazione di specifiche prescrizioni d'uso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1 lettera b) del Codice;
 - e) alla ricognizione delle aree di cui all'articolo 142, comma 1 del Codice, alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché alla determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione ai sensi dell'articolo 143, comma 1 lettera c) del Codice;
 - f) alla eventuale individuazione, ai sensi dell'articolo 143 lettera d) del Codice, di ulteriori immobili di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del



Codice medesimo, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;

- g) alla eventuale individuazione, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Codice di aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice stesso, nelle quali la realizzazione degli interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del Piano e dello strumento urbanistico comunale;
- h) alla eventuale individuazione, ai sensi dell'articolo 143, comma 1 lettera e) del Codice, di ulteriori contesti diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- i) alla eventuale ricognizione dei beni culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice limitatamente ai provvedimenti emessi dal Mibact e trascritti nei relativi registri ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del Codice.

Articolo 4

(Normativa e disposizioni regionali in materia di tutela e pianificazione paesaggistica)

- 1. In conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione e nel rispetto dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, la Regione si impegna a sottoscrivere congiuntamente con il Mibact, atti di condivisione del Piano per stralci da far confluire nell'adozione complessiva finale del Piano medesimo.
- 2. Al fine di consentire un efficace livello di salvaguardia dei primari valori paesistici del territorio regionale la Regione si impegna ad adottare d'intesa e in cooperazione con il Mibact, le misure normative necessarie, in coerenza con il Codice e con il Protocollo d'Intesa del 22.11.2006 per l'adozione e l'approvazione del Piano e per la definizione di indirizzi e criteri ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice.

Articolo 5

(Caratteristiche della disciplina del Piano)

- 1. Il Piano, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individua ambiti di paesaggio, definiti in relazione alla tipologia, integrità e rilevanza dei valori paesaggistici, cui applicare:
 - a) direttive, indirizzi e criteri per gli strumenti urbanistici ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio;
 - b) specifiche prescrizioni e previsioni ordinate al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela nonché degli ulteriori contesti individuati dal Piano medesimo;
 - c) specifiche prescrizioni e previsioni ordinate alla individuazione, al recupero e alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate.
- 2. Al Piano, compete la definizione:
 - a) degli obiettivi di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio;
 - b) dei criteri per l'individuazione dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 143, comma 1 lettera d) e delle componenti che connotano il paesaggio e della relativa disciplina;
 - c) delle misure articolate in direttive e prescrizioni per la tutela e valorizzazione dei paesaggi regionali con riferimento agli ambiti di paesaggio;
 - d) delle strategie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano.



Articolo 6

(Elaborazione del Piano)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 il Mibact e la Regione collaborano:
 - a) al completamento del quadro conoscitivo dei valori culturali e paesaggistici dell'intero territorio regionale, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a);
 - b) alla completa identificazione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, alla validazione degli esatti perimetri dei beni medesimi contenuti nella rappresentazione georeferenziata realizzata dalla Regione su Carta Tecnica Regionale (CTR) e alla soluzione dei dubbi interpretativi sul perimetro delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico tenuto conto dei criteri elaborati dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea condivisi tra le parti firmatarie;
 - c) alla definizione delle prescrizioni d'uso delle aree e degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 134 del Codice;
 - d) alla definizione del livello di permanenza dei valori riconosciuti e degli attuali rischi di compromissione;
 - e) alla ricognizione dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico anche attraverso il riconoscimento di eventuali nuovi elementi di valore da integrare rispetto a quelli individuati all'epoca dell'apposizione del vincolo, fatto salvo il dettato dell'articolo 140, comma 2 del Codice;
 - f) alla predisposizione di misure preventive di regolazione e protezione per le aree rilevanti e sensibili e di indirizzi di riqualificazione paesaggistica per gli ambiti degradati e compromessi.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 156, comma 2 del Codice relative alle metodologie e procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

Articolo 7

(Collaborazione istituzionale per l'elaborazione congiunta del Piano)

1. Il Mibact e la Regione convengono che le modalità di svolgimento congiunto delle attività volte alla elaborazione del Piano prevedono sia il coinvolgimento diretto delle strutture e competenze tecniche e giuridiche delle stesse Amministrazioni firmatarie il presente disciplinare, che la consulenza, qualora ritenuta necessaria, di altri soggetti pubblici o privati attraverso l'affidamento di incarichi.
2. La collaborazione istituzionale viene svolta anche tramite i rappresentanti del Mibact e della Regione nominati nell'ambito della Commissione regionale tutela beni paesaggistici, istituita ai sensi dell'articolo 137 del Codice.

Articolo 8

(Comitato tecnico)

1. Per procedere all'elaborazione congiunta del Piano è istituito un Comitato tecnico paritetico (di seguito denominato "Comitato"), presieduto da un rappresentante della Regione.
2. Al Comitato spettano la definizione dei contenuti del Piano, il coordinamento delle azioni necessarie alla sua elaborazione, la definizione delle modalità di rappresentazione dei beni paesaggistici e la verifica del rispetto del cronoprogramma stabilito nell'articolo 9 del presente Disciplinare.



3. Il Comitato è così composto:

per il Mibact:

- il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio IV – tutela e qualità del paesaggio, della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea o suo delegato;
- il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
- il Soprintendente per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia o suo delegato;

per la Regione:

- il Direttore Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università o suo delegato;
- il Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità o suo delegato;
- il Direttore del Servizio Pianificazione territoriale;
- il Direttore del Servizio cultura o suo delegato;
- il Responsabile scientifico del Piano paesaggistico – parte strategica.

4. Il Comitato stabilisce in prima seduta, le modalità di funzionamento e la periodicità delle riunioni che potranno svolgersi sia a Trieste che a Roma anche con ricorso allo strumento della videoconferenza.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla Regione che ne cura la convocazione, redige i verbali e provvede all'invio degli stessi a tutti i componenti del Comitato.
6. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato è a carico dell'ente di appartenenza.

Articolo 9

(Cronoprogramma)

1. Al fine dell'elaborazione condivisa del Piano per l'intero territorio regionale le strutture del Ministero e della Regione, attraverso il Comitato di cui all'articolo 8 collaborano:

- a) al completamento di quanto previsto al precedente art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) entro due anni a far data dalla sottoscrizione del presente disciplinare;
- b) alla ricognizione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea, nonché determinazione delle prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 143, comma 1 lettera b) del Codice, anche considerando il possibile riconoscimento di eventuali ulteriori elementi di valore da integrare rispetto a quelli individuati all'epoca dell'apposizione del vincolo, di cui al seguente elenco, entro un anno a far data dalla sottoscrizione del presente disciplinare:

1. Decreto ministeriale 14 luglio 1966 (G.U. 185 dd. 27.7.1966): dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone Centenara, San Marco ed area limitrofa nella frazione Belvedere in comune di Aquileia;
2. Decreto ministeriale 17 ~~12~~ 12.1962 (G.U. 15 dd. 18.01.1963): dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'isola di Santa Maria di Barbana della strada Belvedere Grado e del bosco in località La Rotta siti nel territorio del comune di Grado;
3. Decreto ministeriale 13 ottobre 1971 (G.U. 305 dd. 2.12.1971): dichiarazione di notevole interesse di zone site nel territorio del comune di Grado;
4. Decreto ministeriale 23 ottobre 1956 (G.U. 280 dd. 5.11.1956): dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone delle sorgenti del fiume Livenza nelle località Gorgazzo e Santissima site nell'abitato del comune di Polcenigo;



5. Decreto ministeriale 17 agosto 1966 (G.U. 243 dd. 29.09.1966): dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del capoluogo e terreni circostanti sito nel comune di San Daniele del Friuli;
6. Decreto ministeriale 20 settembre 1974 (G.U. 298 dd. 15.11.1974) dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Chions e San Vito al Tagliamento;
7. Decreto ministeriale 17 dicembre 1971 (G.U. 139 dd. 30.5.1972): dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di San Dorligo della Valle;
8. Decreto ministeriale 17 dicembre 1971 (G.U. 140 dd. 31.5.1972): dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Monrupino;
9. Decreto ministeriale 17 dicembre 1971 (G.U. 140 dd. 31.5.1972): dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Sgonico ;

c) alla ricognizione di tutti gli ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico presenti nel territorio della Regione, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea, nonché determinazione delle prescrizioni d'uso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice entro due anni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare;

d) alla ricognizione delle aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice, alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea nonché determinazione delle prescrizioni d'uso, di cui al seguente elenco, entro due anni dalla sottoscrizione del presente disciplinare:

1. articolo 142, comma 1, lettera a) "*i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare*";
2. articolo 142, comma 1, lettera c) "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*".
3. Tutte le ulteriori categorie di aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1 del Codice - lettere da d) a m) -.

e) alla definizione di tutti gli ulteriori contenuti del Piano al fine di procedere alla sua adozione ai sensi dell'art. 4 del presente disciplinare entro tre anni dalla sottoscrizione dello stesso.

2. Il Piano adottato dalla Giunta regionale sarà oggetto di apposito accordo tra il Mibact e la Regione, in adempimento all'articolo 143, comma 2, del Codice.

Articolo 10

(Rapporti con il MATTM)

1. Considerato che le attività da svolgere ed i contenuti del Piano riguardano in maniera preponderante il Patrimonio culturale del territorio regionale, le parti firmatarie convengono di avviare i lavori di copianificazione, così come individuate nel presente Disciplinare, assumendo l'impegno di procedere semestralmente a riunioni di confronto con il MATTM e individuare con lo stesso, nel prosieguo dell'attività congiunta, le più opportune forme e tempistiche di interlocuzione per gli aspetti di specifica competenza di quest'ultimo.

Articolo 11

(Aggiornamento e adeguamento del disciplinare)

1. Il presente disciplinare sarà trasmesso anche al MATTM e potrà essere adeguato su richiesta anche di una sola della parti firmatarie, fermo restando che agli adeguamenti del disciplinare si potrà dare luogo sulla base di manifestata e comune volontà della parti firmatarie.

Letto, confermato e sottoscritto

ROMA, li 12 NOV. 2013


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti,
l'Architettura e l'Arte Contemporanea
Via di San Michele, 22 - 00153 ROMA

per IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Il Direttore Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea,



Il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia,



per LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

L'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università

